PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

****

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1692/2026

Determ. n. 1491 del 02/11/2026

Oggetto: RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2026 AL 15 APRILE 2027.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 9 del 29 aprile 2026, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità, Programmazione dei lavori pubblici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

PREMESSO, inoltre, che:

- durante i periodi in cui è possibile la formazione di ghiaccio sul piano viabile e in occasione di precipitazioni a carattere nevoso o di pioggia ghiacciata, anche a bassa quota, si riscontrano frequenti disagi per la circolazione stradale, tali da condizionare negativamente la sicurezza e il regolare scorrimento del traffico lungo le strade provinciali;
- detti fenomeni possono causare, in funzione della loro intensità, situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- al verificarsi di tali evenienze, è elevata la probabilità che veicoli in difficoltà possano causare ostacoli alla circolazione e provocarne, in taluni casi, anche l'interruzione, rendendo, conseguentemente, difficoltoso o impossibile garantire l'espletamento, da parte della Provincia di Piacenza, dei servizi di pronto intervento viario, pubblica utilità e agibilità invernale;
- in siffatte circostanze è altresì elevata la probabilità che il transito di veicoli adibiti a pubblico soccorso o in uso alle forze di polizia possa essere ostacolato o impedito da veicoli in difficoltà;

RILEVATO che le situazioni di problematicità sopra richiamate si riscontrano, frequentemente, non solo lungo i tratti stradali ubicati in aree montane e collinari, ma anche lungo quelli situati in pianura;
RITENUTO, pertanto, necessario, allo scopo di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, prescrivere, per i veicoli transitanti lungo l'intera rete stradale gestita dalla Provincia di

Piacenza, l'obbligo di circolazione con la disponibilità, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio;

CONSIDERATO che risulta quindi necessaria l'emanazione di un provvedimento che stabilisca l'obbligo di circolazione dei veicoli, nel periodo compreso fra il **15 novembre 2026 e il 15 aprile 2027**, con la disponibilità, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio;

PRECISATO che la necessità di montare pneumatici invernali riguarda tutte le ruote del veicolo al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza alla superficie stradale, mentre quella relativa ai dispositivi antisdrucciolevoli omologati può limitarsi, a discrezione del conducente e sotto la sua esclusiva responsabilità, alle sole ruote motrici;

PRECISATO, inoltre:
che gli pneumatici invernali utilizzabili sono quelli omologati secondo i vigenti Regolamenti UNECE e contraddistinti dalla marcatura M+S, MS, M-S o M&S e/o dal simbolo alpino 3PMSF, ovvero da altra marcatura riconosciuta dalla normativa vigente;
che gli pneumatici suddetti devono essere provvisti, in ogni caso, del previsto marchio di omologazione;

- che i mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli individuati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 recante «*Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2*» come modificato dal Decreto 23 febbraio 2023;
- che sono altresì ammessi i mezzi antisdrucciolevoli rispondenti alla norma ÖNORM V 5117 per i veicoli delle categorie M, N e O;
- che è consentito l'impiego dei dispositivi già in possesso dei conducenti, purché conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 recante «*Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1*».

VISTI gli articoli 5, comma 3, articolo 6 comma 4, lettera e), 37, 39 e 192 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada);

VISTO, inoltre, l'articolo 7, comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che attribuisce esclusivamente ai Comuni la facoltà di imporre eventuali prescrizioni della tipologia descritta all'articolo 6, comma 4, lettera e) del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, relativamente ai tratti di strade non comunali ubicate all'interno dei centri abitati;

CONSIDERATO che, pertanto, l'Ente proprietario della strada può prescrivere l'utilizzo di dispositivi antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali esclusivamente lungo i tratti stradali di propria competenza ubicati esternamente ai centri abitati;

ESAMINATA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2013 n. RU/1580, recante "*Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve*";

VISTI gli articoli 77 e 122, comma 1, lettera f) e comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- i vigenti Regolamenti provinciali;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote, nel periodo compreso fra il **15 novembre 2026 e il 15 aprile 2027** possano circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso;

2. **l'obbligo**, per i veicoli di cui al punto 1 privi di pneumatici invernali, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, di montaggio, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, dei dispositivi antisdrucciolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1 stesso;

3. **di precisare** che la necessità d'impiego degli pneumatici invernali riguarda tutte le ruote del veicolo, mentre quella relativa ai dispositivi antisdrucciolevoli omologati può limitarsi, a discrezione del conducente e sotto la sua esclusiva responsabilità, alle sole ruote motrici;

4. che, nel periodo di vigenza dell'obbligo di cui al precedente punto 1, i motoveicoli a due ruote, i ciclomotori a due ruote e i velocipedi possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di precipitazioni a carattere nevoso o di pioggia ghiacciata in corso;

5. che i dispositivi antisdrucciolevoli omologati da tenere a bordo dei veicoli siano compatibili con gli pneumatici sui quali devono essere installati, e che, in caso di impiego, vengano seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori dei dispositivi e del veicolo;

6. che i dispositivi antisdrucciolevoli e gli pneumatici invernali di cui ai punti precedenti devono essere conformi a quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento;

7. che i tecnici e gli operatori stradali assegnati al Servizio scrivente, provvedano alla conforme collocazione della necessaria segnaletica verticale;

8. **di trasmettere** la presente determinazione alle autorità, agli enti e agli organi di vigilanza competenti, ai Comuni e alle Unioni dei Comuni del territorio provinciale, nonché agli ulteriori organismi e soggetti interessati, come di seguito specificato:
   - Prefettura di Piacenza;
   - Comune di Agazzano;
   - Comune di Alseno;
   - Comune Alta Val Tidone;
   - Comune di Besenzone;
   - Comune di Bettola;
   - Comune di Bobbio;
   - Comune di Borgonovo Val Tidone;
   - Comune di Cadeo;
   - Comune di Calendasco;
   - Comune di Caorso;
   - Comune di Carpaneto Piacentino;
   - Comune di Castell'Arquato;
   - Comune di Castel San Giovanni;
   - Comune di Castelvetro Piacentino;
   - Comune di Cerignale;
   - Comune di Coli;
   - Comune di Corte Brugnatella;
   - Comune di Cortemaggiore;
   - Comune di Farini;
   - Comune di Ferriere;
   - Comune di Fiorenzuola d'Arda;
   - Comune di Gazzola;

- Comune di Gossolengo;
- Comune di Gragnano Trebbiense;
- Comune di Gropparello;
- Comune di Lugagnano Val d'Arda;
- Comune di Monticelli d'Ongina;
- Comune di Morfasso;
- Comune di Ottone;
- Comune di Piacenza;
- Comune di Pianello Val Tidone;
- Comune di Piozzano;
- Comune di Podenzano;
- Comune di Ponte dell'Olio;
- Comune di Pontenure;
- Comune di Rivergaro;
- Comune di Rottofreno;
- Comune di San Giorgio Piacentino;
- Comune di San Pietro in Cerro;
- Comune di Sarmato;
- Comune di Travo;
- Comune di Vernasca;
- Comune di Vigolzone;
- Comune di Villanova sull'Arda;
- Comune di Zerba;
- Comune di Ziano Piacentino;
- Unione di Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta;
- Unione di Comuni della Bassa Val d'Arda Fiume Po;
- Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
- Unione Montana Alta Val Nure;
- Unione Montana Alta Val d'Arda;
- Unione di Comuni Valle del Tidone;
- Unione di Comuni Valnure e Valchero;
- Unione di Comuni Via Emilia Piacentina;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza;
- Comando Polizia Stradale di Piacenza;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza;
- Centrale Operativa 118;
- Seta S.p.A.;
- Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Emilia-Romagna;
- al Servizio "Direzione Generale - Ufficio di Presidenza e Comunicazione" di questa Amministrazione per la divulgazione agli organi di informazione e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

9. **di dare atto** che:
   - la competenza istituzionale finalizzata ad assicurare il rispetto del presente provvedimento è posta in capo ai soggetti individuati dall'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), concernente l'espletamento dei servizi di Polizia stradale;
   - l'inosservanza del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
   - il presente provvedimento costituisce parere preventivo favorevole in merito alle eventuali ordinanze che i Comuni territorialmente competenti potranno emettere relativamente alle analoghe disposizioni concernenti i tratti delle strade provinciali ubicati all'interno dei centri abitati (come delimitati in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 – commi 1 e 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
   - avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992;

10. **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

11. **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30 dicembre 2025.

pc

Sottoscritta dal Dirigente
(REGGI ANDREA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1491 del 02/11/2026

Servizio Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici

Oggetto: RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2026 AL 15 APRILE 2027.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 03/11/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale